

Repertorio n. 32819

Raccolta n. 7436

ATTO COSTITUTIVO
 DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AVVOCATO DI STRADA
 ESENTE DA BOLLO EX ART. 8 LEGGE 11.8.1991 N. 266
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventitre del mese di febbraio
 23 febbraio 2007

in Bologna, Via Garibaldi 7, nel mio studio; davanti a me GIOVANNI PANZERA, notaio in Bologna iscritto al Collegio Notarile di Bologna;
 sono presenti

- 1) MUMOLO ANTONIO, nato a Brindisi (BR) il 22 novembre 1962, residente a Bologna (BO), Via di Corticella n. 229/3, Codice Fiscale MML NTN 62S22 B180Q;
- 2) PIZZI PAOLA, nata a Brindisi (BR) il 2 gennaio 1966, residente a Bologna (BO), Via di Corticella n. 229/3, Codice Fiscale PZZ PLA 66A42 B180H;
- 3) FIORENTINO JACOPO, nato a Fermo (AP) il 2 marzo 1978, residente a Bologna (BO), Via Matteotti n. 38, Codice Fiscale FRN JCP 78C02 D542J;
- 4) FARANDA CORDELLA PAOLA, nata a Muro Leccese (LE) il 28 giugno 1949, residente a Bologna (BO), Via Jack London n. 12, Codice Fiscale FRN PLA 49H68 F816N;
- 5) PETIX FABRIZIO, nato a Catania (CT) il 28 febbraio 1977, residente a Bologna (BO), Via Morgagni n. 8, Codice Fiscale PTX FRZ 77B28 C351O;
- 6) CAPRIOTTI ISABELLA, nata a Urbino (PU) il 4 maggio 1979, residente a Bologna (BO), Via Beroaldo n. 59, Codice Fiscale CPR SLL 79E44 L500E;
- 7) ZAMPARINI CAMILLA, nata a Forlì (FC) il 12 febbraio 1969, residente a Bologna (BO), Via Garavaglia n. 4, Codice Fiscale ZMP CLL 69B52 D704O;
- 8) DI FRANCIA MARIA CRISTINA, nata a Palmi (RC) il 26 febbraio 1966, residente a Bologna (BO), Via Arienti n. 37, Codice Fiscale DFR MCR 66B66 G288E;
- 9) MORLEO ALESSANDRA, nata a Bologna (BO) il 17 ottobre 1974, residente a Marzabotto (BO), Via dei Ciclamini n. 32, Codice Fiscale MRL LSN 74R57 A944E;
- 10) ZAPPIA RAFFAELE EUGENIO, nato a Bologna (BO) il 7 marzo 1967, residente a Bologna (BO), Via San Felice n. 111, Codice Fiscale ZPP RFL 67C07 A944E;
- 11) VERGINE ENZA, nata a Surbo (LE) il 27 agosto 1968, residente a Bologna (BO), Via Volontari della Libertà n. 4, Codice Fiscale VRG NZE 68M67 L011D;
- 12) DERCENNO ANTONIO, nato a Gragnano (NA) il 12 novembre 1961, residente a Bologna (BO), Via Cavedone n. 8, Codice Fiscale DRC NTN 61S12 E131G;

4^o UFFICIO DELLE ENTRATE DI BOLOGNA
 REGISTRATO IL 2-03-07 N. 2, f. 2
 RISCHI DI
 FOTO IL DIRETTORE



13) DE DOMINICIS AURORA, nata a Giulianova (TE) il 13 gennaio 1978, residente a Bologna (BO), Via Passarotti n. 13, Codice Fiscale DDM RRA 78A53 E058Q;

14) PIRAZZOLI MONICA, nata a Bentivoglio (BO) il 1 febbraio 1975, residente a Bologna (BO), Via di Bertalia n. 26, Codice Fiscale PRZ MNC 75B41 A785L;

qui rappresentata dalla signora De Domenicis Aurora, avente i poteri di firma conferiti con procura ricevuta da me notaio il 20 febbraio 2007 rep 32797, che in originale, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sub "A".

I costituiti, cittadini italiani, della cui personale identità io notaio sono certo, stipulano un contratto di Associazione così regolato:

Denominazione

E' costituita un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata:

AVVOCATO DI STRADA

Sede legale

L'Associazione ha sede in Bologna (BO), Via Ludovico Berti n. 2/9.

Scopo

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle persone senza fissa dimora e svantaggiate.

L'Associazione ha come fine istituzionale quello di:

- promuovere l'attività di assistenza legale gratuita a persone senza fissa dimora, in ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via stragiudiziale;
- incentivare la nascita di sportelli "Avvocato di strada" in tutte le città dove vi è una presenza di persone senza fissa dimora;
- garantire a livello nazionale la fedeltà all'idea originaria degli sportelli, la rappresentatività nei confronti delle istituzioni nazionali, la valorizzazione delle singole esperienze locali di attivazione degli sportelli, la raccolta di studi, ricerche e giurisprudenza su tematiche giuridiche specifiche relative alle persone senza fissa dimora;
- promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle persone;
- promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e culturale di persone svantaggiate e dei migranti;
- costituire commissioni, comitati scientifici, e culturali, organizzando convegni, seminari, e costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuole e Università, al fine di favorire percorsi di aggiornamento costante per i propri associati;
- promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione sulla condizione dei senza fissa dimora e delle persone in forte svantaggio sociale;
- organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere utili alla diffusione degli obiettivi di Avvocato di strada in Italia e all'estero.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, non intende avere per og-

getto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dalle disposizioni del Cod. Civ., anche da quanto attualmente previsto dall'art. 87 lettera C del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi dall'art. 108 del Decreto medesimo, salvo nuove e/o ulteriori disposizioni di Legge in materia.

Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri.

I costituiti all'unanimità dichiarano che fino a successiva delibera dell'Assemblea il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:

- MUMOLO ANTONIO;
- DERCENNO ANTONIO;
- FIORENTINO JACOPO;
- PIZZI PAOLA;
- FARANDA CORDELLA PAOLA;

attribuendo la carica di Presidente al signor MUMOLO ANTONIO.

I medesimi prendono atto dell'avvenuta nomina e accettano.

Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci tra questi e l'organizzazione o tra i membri degli organi stessi giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedure.

I costituiti all'unanimità dichiarano che fino a successiva delibera dell'Assemblea il Collegio dei Garanti sia composto da 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:

- PETIX FABRIZIO;
- CAPRIOTTI ISABELLA;
- ZAMPARINI CAMILLA;
- DE DOMINICIS AURORA;
- MORLEO ALESSANDRA;

I medesimi prendono atto dell'avvenuta nomina e accettano.

Quota di iscrizione

Tutti gli Associati versano un contributo annuo per il rimborso delle spese di tesseramento, la cui entità verrà di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene già da ora determinata in:

- Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).

Per quanto non previsto, si applicano le norme dettate dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, i costituiti mi dichiarano che il patrimonio della costituita Associazione è di:

- Euro 420,00 (quattrocentoventi virgola zero zero)

avendo tutti i costituiti soci fondatori versata la quota di Euro 30,00 ciascuno.

Norme fiscali

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di Regi-

stro, in quanto trattasi di atto costitutivo di Associazione (organizzazione di volontariato) tra soggetti che prestano la propria attività personale spontaneamente e gratuitamente (art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266).

Spese di costituzione

Le spese a carico dell'Associazione.

L'Associazione è regolata dai patti contenuti in quest'atto e da quelli riportati nello Statuto che, costituendone parte integrante e sostanziale, si riporta qui di seguito:

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

E' costituita, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni, l'organizzazione di volontariato denominata Avvocato di Strada (di seguito Associazione), senza scopo di lucro.

Essa ha sede in Bologna, Via Ludovico Berti 2/9.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati anche in altre città del territorio nazionale. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione illimitata.

Art. 2 - Scopi - finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore delle persone senza fissa dimora e svantaggiate.

Sono scopi dell'Associazione:

- promuovere l'attività di assistenza legale gratuita a persone senza fissa dimora, in ogni eventuale controversia giudiziaria ed anche in via stragiudiziale;
- incentivare la nascita di sportelli Avvocato di Strada in tutte le città dove vi è una presenza di persone senza fissa dimora;
- garantire a livello nazionale la fedeltà all'idea originaria degli sportelli, la rappresentatività nei confronti delle istituzioni nazionali, la valorizzazione delle singole esperienze locali di attivazione degli sportelli, la raccolta di studi, ricerche e giurisprudenza su tematiche giuridiche specifiche relative alle persone senza fissa dimora.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- promuovere iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle

persone;

- promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione sociale e culturale di persone svantaggiate e dei migranti;
- costituire commissioni, comitati scientifici, e culturali, organizzando convegni, seminari, e costruendo un collegamento diretto e bilaterale con scuole e Università, al fine di favorire percorsi di aggiornamento costante per i propri associati;
- promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione sulla condizione dei senza fissa dimora e delle persone in forte svantaggio sociale;
- organizzare eventi, convegni e iniziative di vario genere utili alla diffusione degli obiettivi di Avvocato di Strada in Italia e all'estero.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3 - Gli sportelli di Avvocato di Strada

L'Associazione ha fra i suoi obiettivi principali quello di promuovere attività di assistenza legale gratuita alle persone senza fissa dimora, sia in sede giudiziaria che in ambito stragiudiziale. L'Associazione svolge tale attività anche attraverso sportelli presenti sul territorio (di seguito Sportello Avvocato di Strada o Sportelli Avvocato di Strada). La nascita e la attività di tali sportelli è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 4 - I soci

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando le ipotesi di cui all'articolo 6.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri, fatta eccezione per il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione che

spetta ai soli soci maggiori di età.

Art. 5 - Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) al rispetto del decoro e del buon nome dell'Associazione e dei singoli sportelli;
- c) a versare la quota associativa annuale;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- e) a partecipare attivamente alla vita associativa ed a contribuire al perseguitamento degli scopi sociali.

2. I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne una copia.

Art. 6 - Recesso ed esclusione dei soci

I soci restano iscritti all'Associazione senza limiti di tempo, intendendosi la loro partecipazione tacitamente rinnovata di anno in anno, e cessano di farne parte unicamente in caso di recesso, esclusione, decadenza, morte.

I soci possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, con semplice comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo e nonostante la richiesta formale di pagamento inviata dal medesimo organo, comporta l'automatica decadenza del socio.

Il socio è escluso dall'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo in caso di:

- ingiustificata mancata partecipazione alla vita dell'Associazione;
- comportamenti contrari a quanto previsto dal presente statuto;
- inadempimento delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- comportamenti lesivi del decoro o del buon nome dell'Associazione e dei singoli sportelli;
- utilizzo indebito del nome dell'Associazione per svolgere attività legale a titolo oneroso e in generale per svolgere attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La delibera di esclusione adeguatamente motivata è prontamente comunicata al socio, il quale può ricorrere avanti al Collegio dei Garanti. Ove il Collegio dei Garanti confermi il provvedimento di esclusione, esso diventa operante dal ri-

cevimento di detta comunicazione e successiva annotazione nel libro soci. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione.

Art. 7 - Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea dei soci. Essa è annuale non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Le modalità del conferimento della quota associativa sono disciplinate da regolamento.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti se eletto dall'Assemblea;

Tutte le cariche e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota associativa. Le votazioni si basano sul principio democratico "una testa un voto".

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di due deleghe per ciascun socio. La delega non può essere conferita a coloro che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a voto palese e a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea ha la facoltà di decidere che si delibera a voto segreto su particolari questioni.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e, trascritto nel registro delle assemblee dei soci, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei Garanti;
- deliberare sul programma generale contenente le linee di indirizzo dell'attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- approvare il bilancio preventivo e quello consultivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- approvare le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 21 e deliberarne le eventuali modifiche;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal

Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Assemblea inoltre delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è presieduta, su designazione dei presenti, dal Presidente, dal Vice Presidente, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 10 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti o su domanda motivata da almeno un decimo dei soci ogni qualvolta lo ritengano opportuno. Nel caso di impedimento del Presidente l'Assemblea può essere convocata dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante una comunicazione scritta inviata all'indirizzo indicato nel libro dei soci ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno.

Art. 11 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti i componenti del Consiglio Direttivo, che svolge le attività esecutive dell'Associazione su indicazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, il numero dei componenti deve essere dispari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono in caso di assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta il Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, o almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche su richiesta scritta del Collegio dei Garanti per trattare questioni urgenti e di interesse generale per l'Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo ed il primo Presidente vengono eletti dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e svolge i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione e redigere il regolamento interno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- predisporre il programma generale dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- elaborare il piano delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale promuovendo e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci con provvedimento motivato;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- sostituire tempestivamente nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, con un altro socio (il primo dei non eletti), che resterà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla rielezione completa del Consiglio stesso.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio stesso. Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la firma dell'Associazione ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo. Presiede, se eletto, le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.



Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 14 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Tutti i membri devono essere membri dell'Associazione. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Vigila sulla corretta osservanza da parte dei soci e degli organi dell'Associazione delle norme dello statuto, sulla applicazione dei deliberati dell'Assemblea dei soci, sulla buona amministrazione del patrimonio dell'Associazione e sul suo corretto utilizzo per il perseguitamento degli scopi sociali. Il Collegio può intervenire alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto;

- può con richiesta scritta convocarlo per sottoporgli questioni che riguardano il buon andamento dell'Associazione;
- il collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci come stabilito nell'art.10.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazioni scritte e firmate.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto e predisponde la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Qualora tale organo sia previsto per legge i suoi componenti andranno scelti negli apposti albi.

Art. 16 - Durata delle cariche

Le cariche sociali durano tre anni e sono rieleggibili. Esse sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 17 - Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o

progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutte le risorse economiche versate all'Associazione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 18 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voto. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio annuale va predisposto e sottoposto all'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione nonché inviati tramite posta elettronica (anche per estratto) ai soci congiuntamente alla convocazione dell'Assemblea che prevede la loro approvazione, e devono essere resi pubblici con idonee forme di pubblicità. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e si chiude il trentuno di dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Libri dell'Associazione

L'Associazione tiene i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci dell'Associazione e quanto altro previsto dalla normativa vigente. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia richiesta motivata.

Art. 20 - Avanzi di gestione

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21 - Modifiche dello statuto

Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'Associazione da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale e comunque

secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e alla legislazione regionale sul volontariato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, da me diretta e da me completato a penna. Dell'atto, che consta di sei fogli occupati per ventidue facciate fin qui, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciotto.


FIRMATO: MUMOLO ANTONIO, PIZZI PAOLA, VERGINE ENZA, MARIA CRISTINA DI FRANCIA, AURORA DE DOMINICIS, ALESSANDRA MORLEO, RAFFAELE EUGENIO ZAPPIA, FABRIZIO PETIX, ISABELLA CAPRIOTTI, ZAMPARINI CAMILLA, ANTONIO DERCENNO, FIORENTINO JACOPO, PAOLA FARANDA CORDELLA, GIOVANNI PANZERA NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO NELLA RACCOLTA DEI MIEI ATTI

COMPOSTA DA FOGLI QUATTRO

SI RILASCIA PER L'ASSOCIAZIONE "AVVOCATO DI STRADA"

BOLOGNA 12 MAR. 2007



Verbale del Consiglio Direttivo del 18 Luglio 2014

Oggi, 18 luglio 2014, alle ore 15:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio direttivo dell'Associazione Avvocato di strada Onlus, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- approvazione modifiche al regolamento;
- cambio sede legale;
- varie ed eventuali.

Presenti: Antonio Mumolo, Lilia Pritoni, Stefano Leuzzi, Andrea Piquè, Nicola Spinaci, Manila Filella, Anna Maria Nasi, Daniele Valeri.

Attesa la presenza della maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo è validamente costituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e il presidente Avv. Antonio Mumolo procede all'analisi dei punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra le modifiche al regolamento dell'Associazione, come precedentemente discusse dai membri del Direttivo via posta elettronica. Dopo discussione e visione del nuovo regolamento, i membri approvano. Il nuovo regolamento è parte integrante del presente verbale, al quale viene allegato.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente informa il Consiglio direttivo della necessità di dover procedere ai sensi dell'art. 1 dello Statuto per la modifica della sede legale dell'Associazione. I membri del Direttivo prendono atto e approvano. La nuova sede legale dell'Associazione è la seguente: Via Malcontenti, 3 - 40121 Bologna.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Direttivo prende atto della decadenza del socio Giampietro Alessia, in quanto si sono verificate le condizioni di cui all'art. 6 comma 3 dello Statuto dell'Associazione a far data dall'anno 2011.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e nulla avendo da aggiungere i membri del Direttivo, il presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 15:30.

Il Presidente
Avv. Antonio Mumolo

